



COMUNE DI RACCUJA

- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 17/04/2025

OGGETTO: ORDINANZA ANTINCENDIO 2025

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Considerato, altresì, che la presenza di taluni terreni incolti, ricoperti da vegetazione spontanea, rovi e arbusti oggetto di deposito eterogenei, può provocare per incuria seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni genere e specie;

Considerato che la presenza all'interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura;

Rilevato che l'avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di patologie a carattere sanitario;

Accertato che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi; Preso

atto dei gravi incendi verificatisi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale;

Visto l'O.P.C.M. 28 Agosto 2007 n. 3606;

Visto il Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773, Approvazione del T.U. delle Leggi di P.S.;

Visto l'art. 9 della Legge 1 Marzo 1975, n. 47 es. m. i.;

Vista la Legge 4 Agosto 1984 n. 689;

Visto l'art. 108, lettera c, del decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112;

Viste le Leggi Regionali n. 16 del 6 Aprile 1996 e s.m.i. e n. 14 del 31 Agosto 1998;

Vista la Legge 21 Novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto il titolo III del Decreto Legislativo 8 Marzo 2006 n. 139 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 3, comma 1, della Legge 6 Febbraio 2004 n. 6 che introduce l'art. 256/bis nel Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152;

Considerato che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010 n. 205 è stato modificato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, riordinando la materia ambientale con il precipuo compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

Visto l'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 24 Giugno 2014 n. 91 che modifica l'art. 256/bis del decreto Legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti, e prevede che tali disposizioni: *"Non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*;

Considerato che l'art. 14, comma 8, della Legge 11 Agosto 2014 n. 116 introduce, all'art. 182 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, l'art. 6/bis, a mente del quale sono considerati normali pratiche agricole il raggruppamento e bruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco delle stesse;

Considerato che il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (AIB)" per il triennio 2023/2025, ad oggi vigente, prevede nella zona climatica di appartenenza del Comune di Raccuja:

- Come periodo di cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi quello compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre;
- Come periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi quello compreso tra il 15 luglio ed il 15 settembre.

Considerato che con Decreto del Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale e pubblicazione sul sito del Comando del CFRS, il suddetto periodo può essere anticipato o posticipato per un massimo di trenta giorni, anche per ambiti territoriali specifici su richiesta dei competenti IRF, in considerazione dell'andamento stagionale locale e degli indici di rischio previsti dal Piano AIB.

Preso atto che con Decreto Assessoriale n.57/GAB della Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente del 14/03/2025 viene stabilito che la campagna antincendio boschivo viene estesa prevedendo come inizio la data del 15 maggio e come termine la data del 31 ottobre;

Vista la nota datata 17/04/2025, prot. n 42512 della Prefettura di Messina con la quale è richiesta, tra l'altro, l'emanazione dell'ordinanza sindacale per la prevenzione degli incendi.

Visti gli artt. 14 e 29 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

Vista la Legge 12 Luglio 2012 n. 100 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 Maggio 2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;

Visti gli artt. 423, 423/bis, 449, 650 e 651 del Codice Penale;

Vista la Direttiva prot. n. 19908/DG/DRPC Sicilia del 05/05/2022, con la quale sono state emanate specifiche disposizioni in merito alle attività da porre in essere per la prevenzione ed il contrasto del rischio di incendi boschivi e di interfaccia;

Visto che la situazione climatica si è stabilizzata verso l'innalzamento delle temperature;

Accertato che quotidianamente il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, emana specifici Avvisi di Protezione Civile, riportanti bollettini relativi a rischio incendi con livello di preallerta (arancione) o di attenzione (rosso);

Visto l'O.R.E.L. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

CHE durante il periodo compreso tra la data del 15 Maggio ed il 31 ottobre è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati o comunque ricoperti di vegetazione;

- lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione;
- sostare il veicolo a caldo in prossimità di accumuli di materiale soggetto ad infiammazione, che possa determinare l'innesco o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata;
- bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico;

CHE entro il 15 Maggio 2025 e non oltre, i proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali, di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con aree verdi annesse, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture commerciali ed artigianali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi dalla vegetazione, mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità, in particolare, dovranno provvedere alla ripulitura di siepi, stoppie e rami, che si protendono sul ciglio stradale ed effettuando appositi viali parafuoco, con l'allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile, o altro materiale che possa favorire l'innesco di incendi o la propagazione del fuoco. I relativi residui dovranno essere allontanati da tali siti lasciando una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a metri 10 per essere distrutti con le cautele e le modalità di cui al successivo art.4. Tale fascia di protezione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre;

CHE entro il 15 Maggio 2025 gli enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree e strade presenti sul territorio comunale dovranno farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza entro il termine del 15 maggio 2024 e siano tenuti, altresì, al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art.42 della L.R. 16/96 e ss.mm.ii.;

CHE i soggetti di cui ai precedenti punti sono inoltre obbligati, fino al 31.10.2025, al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea al fine di garantire la prevenzione degli inneschi e della diffusione degli incendi

CHE nei lavori di agricoltura, debbono adottarsi le seguenti precauzioni:

- ~ i cumuli derivanti da operazioni di decespugliamento o da operazioni di raccolta, dovranno essere posizionati in area completamente sgombra da vegetazione per un raggio di almeno metri 6 e posti uno dall'altro (nel caso di più cumuli) ad una altrettanta distanza;
- ~ il tubo di scarico di eventuali mezzi impiegati (motocoltivatori, trattori, ecc.) dovrà essere munito di schermo parafaville;
- ~ eventuali materie o prodotti combustibili dovranno essere posti, preferibilmente in luoghi chiusi in muratura, bene areati e custoditi. Ove ciò non fosse possibile, debbono essere posizionati in terreno sgombro per una distanza non inferiore a metri 10 dalle macchine e da qualsiasi altro materiale infiammabile (stoppie, cataste di legno, cumuli, ecc.);
- ~ il rifornimento delle macchine deve avvenire esclusivamente a motore spento;

~ adottare tutte le misure di precauzione che il singolo caso richiede;
~ nelle giornate di eccessiva calura o di vento, chi ha in corso lavori agricoli, dovrà intensificare la vigilanza al fine di scongiurare incendi;
~ i detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stalle e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovrà lasciare attorno ad essi una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, sterpi, rami ed altro materiale infiammabile, di almeno metri 10;

CHE le prescrizioni e modalità da usarsi per l'accensione dei fuochi controllati, sono:

1. È comunque fatto divieto assoluto di accendere fuochi dal 15 Maggio al 31 Ottobre.
2. È vietato accendere fuochi nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e di caldo afoso ed in quelli immediatamente successivi.
3. È consentita la bruciatura, al di fuori del periodo di massimo rischio, come nella premessa individuato, nel luogo di produzione, dei materiali vegetali derivanti da sfalci e potature di cui alle normali ed ordinarie pratiche agricole, in piccole quantità e cumuli giornalieri. Dette operazioni dovranno essere effettuate in assenza di vento e nelle ore antimeridiane, fino alle ore 9:00, o nelle ore pomeridiane, dalle ore 18:00, usando la massima prudenza ed adottando ogni precauzione ed accorgimento onde evitare il propagarsi delle fiamme e l'innesco di incendi ed alle seguenti condizioni:
 - la giornata non rientri in una delle condizioni atmosferiche sopraindicate;
 - il cumulo da bruciare sia ubicato in terreno sgombro da qualsiasi vegetazione (ivi comprese le stoppie) e zappato per almeno un raggio di metri 10;
 - il luogo sia dotato di mezzi utili per il controllo e lo spegnimento delle fiamme;
 - che la quantità giornaliera da bruciare non sia superiore a tre metri steri per ettaro;
 - è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato;

CHE fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, nel caso i soggetti tenuti si rendano inadempienti alle prescrizioni previste nella presente ordinanza, l'Amministrazione si riserva l'esecuzione coattiva in danno, così come ogni altro atto che si renderà necessario, al fine di garantire la corretta gestione del territorio e la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni, addebitando ogni onere e spesa sui soggetti resisi responsabili dell'inosservanza.

CHE chiunque avvisti un incendio o tema che, per le specifiche circostanze, un incendio possa sfuggire al controllo e possa propagarsi, è obbligato a darne immediato avviso alle persone del luogo perché avvino operazioni di spegnimento provvedendo, nel contempo, a chiamare immediatamente una delle seguenti Amministrazioni:

- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (115)**
- **Corpo Forestale (1515)**

- **Comando di Polizia Municipale di Racuja (0941/ 660376)**
- **Carabinieri (112)**
- **Stazione Carabinieri di Racuja (0941/663602)**
- **Polizia di Stato (113)**

SANZIONI

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1. nel caso di mancato pulitura delle aree incolte di cui all'art.2 della presente ordinanza sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria **da € 150,00 ad € 500,00** determinata ai sensi dell'art. 65 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 48 del 31/10/2021;
2. in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi del marciapiede sarà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa **da € 173,00 a € 695,00** (aggiornamento D.M. 27.12.2018) ai sensi dell'art.29 del D.L.vo n.285/1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
3. per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria **da € 51,00 ad € 258,00** così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;
4. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa **non inferiore ad € 5.000,00 e non superiore ad € 50.000,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7, comma 3 e comma 6 della legge citata (L. n. 353/00).

A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

RICORDA

- che nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui alla presente ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, in quanto incombono su ciascuno obblighi di vigilanza e di prevenzione e, pertanto, i titolari potranno provvedervi collettivamente, tanto individualmente quanto rappresentativamente per conto di tutti i comproprietari;
- che gli obblighi incombono altresì sui soggetti non proprietari del bene, che hanno obblighi per fonte legale o convenzionale, di custodia e di vigilanza sul bene;
- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata alle autorità competenti

DISPONE

- che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva
- che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- che le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
- La trasmissione della presente Ordinanza:
 - alla Prefettura di Messina
 - alla Città Metropolitana di Messina
 - al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
 - al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
 - all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina
 - alla Città Metropolitana di Messina
 - al Servizio Regionale di Protezione Civile di Messina
 - al Dirigente Generale Comando Corpo Forestale – Palermo
 - alla Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (SORIS) – Palermo
 - al Commissariato di P.S. di Patti
 - al Servizio di Polizia Municipale
 - alla locale Stazione dei Carabinieri
 - al competente Distaccamento del Corpo Forestale;

AVVISA

che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni.

Raccuja, 17/04/2025

Il Sindaco
Avv. Ivan Martella

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Raccuja. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

IVAN MARTELLA in data 17/04/2025